

ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE

L'anno 2020 (duemilaventi), giorno 21 del mese di Ottobre, con la presente scrittura privata, da registrare solo in caso d'uso, tra i signori:

- **Gaspere Corocher**, nato a Motta di Livenza(TV) il 21.12.1965, domiciliato per la carica come appresso, che interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua veste di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del **Comune di Treviso** (codice fiscale 80007310263), con sede in Treviso (TV) via Municipio 16, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, della disposizione sindacale prot. n. _____ in data _____.201____, ed in esecuzione della determinazione n. _____ ;

- BANCA FARMAFACTORING S.P.A., (d'ora innanzi "**BFF**") con sede in Milano, Via Domenichino, 5, in persona del Vice Presidente Dipartimento Factoring Dott. Roberto Castiglioni;

Premesso che:

a) Banca Farmafactoring s.p.a. ha sottoscritto in data 22.11.2016 un *Atto di cessione di crediti*, Notaio Luca Zona, rep. n. 31761, registrato a Milano in data 24.11.2016 al n. 59923 serie IT, avente a oggetto l'acquisto del credito (rappresentato dalla nota di credito n. 129 emessa in data 28.02.2015 per Euro 5.222,67 e dalla fattura n. 702/PA emessa in data 31.07.2016 per Euro 631.478,46) vantato da ANTAS s.r.l. nei confronti del Comune di Treviso in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas

naturale. La predetta cessione è stata notificata al Comune di Treviso in data 25.11.2016;

b) con determinazione in data 13.02.2017 il Comune di Treviso ha liquidato, in favore di Banca Farmafactoring s.p.a., l'importo di Euro 631.478,46 portato dalla fattura n. 702/PA del 31.07.2016 e, in data 01.03.2017, il medesimo Comune ha emesso il relativo mandato di pagamento, con valuta 06.03.2017;

c) a fronte della cessione indicata *sub a)*, con *Atto di citazione* notificato al Comune di Treviso in data 30.07.2020 Banca Farmafactoring s.p.a. ha adito il Tribunale di Treviso al fine di sentir condannare il Comune di Treviso al pagamento dell'importo complessivo di Euro 13.386,05, di cui (i) Euro 13.346,05 per interessi moratori di cui alla Nota Debito n. 90002888 del 20.04.2017, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 e maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, del credito portato dalla fattura n. 702/PA del 31.07.2016; (ii) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, quale importo dovuto per il tardivo pagamento della fattura che ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito. Il tutto oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 e decorrenti dalla data di notifica del suddetto *Atto di citazione*. Il procedimento è stato assegnato al Giudice, dott. Civiero, con prima udienza fissata al 28.01.2021 (Trib. Treviso – RG. n. 5184/2020);

d) a seguito di verifiche, il Comune di Treviso e Banca Farmafactoring s.p.a. hanno concordemente rideterminato l'importo richiesto con l'*Atto di*

citazione indicato *sub c)* in complessivi Euro 6.287,33, pari agli interessi moratori maturati sulla somma di Euro 631.478,46 di cui alla fattura n. 702/PA del 31.07.2016 e calcolati ex D.lgs. n. 231/2002 dal 20.01.2017 al 06.03.2017.

* * *

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata di transazione (in seguito la “**Transazione**”), le Parti sono addivenute a un accordo transattivo secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate e qui dunque convengono e stipulano quanto segue.

1. (Premesse)

1.1. Le Premesse formano parte integrante della Transazione.

2. (Dichiarazioni, impegni e rinunce del Comune di Treviso)

2.1. Con la Transazione il Comune di Treviso riconosce di essere debitore nei confronti di Banca Farmafactoring s.p.a. per l'importo complessivo di Euro 6.287,33 a titolo di interessi moratori maturati sulla somma di Euro 631.478,46 di cui alla fattura n. 702/PA del 31.07.2016 e calcolati ex D.lgs. n. 231/2002 dal 20.01.2017 al 06.03.2017.

2.2. Con la Transazione il Comune di Treviso si obbliga a pagare a Banca Farmafactoring s.p.a., che accetta, l'importo complessivo di Euro 5.658,60, entro **e non oltre il 30.10.2020** a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Banca Farmafactoring s.p.a. – codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353.

2.3. Con l'esecuzione della presente Transazione, il Comune di Treviso

dichiara, altresì, di nulla più avere a pretendere nei confronti di Banca Farmafactoring s.p.a. in relazione ai fatti indicati in Premesse.

2.4. Il Comune di Treviso dichiara e garantisce alla Banca che: (i) sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti e sono stati posti in essere tutti gli atti interni necessari al fine di assicurare che tutte le obbligazioni assunte con la Transazione siano legittime, valide e vincolanti per esso e che sono stati assunti i relativi impegni di spesa per onorare regolarmente gli obblighi pecuniari oggetto della Transazione; ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o di soggetti e/o autorità esterne ad essa; (ii) la stipulazione ed esecuzione della Transazione non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a contratti, atti, provvedimenti giurisdizionali o amministrativi vincolanti per il Comune di Treviso o rispetto alle disposizioni di legge cui lo stesso è soggetto; (iii) il firmatario della Transazione è persona munita del potere di rappresentanza del Comune di Treviso ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della Transazione e l'assunzione in capo al Comune di Treviso delle obbligazioni ivi contenute.

3. (Dichiarazioni, impegni e rinunce di Banca Farmafactoring s.p.a.)

3.1. A fronte e subordinatamente al puntuale ed integrale pagamento della somma di Euro 5.658,60 ai termini e alle condizioni di cui al precedente art. 2, la Banca dichiara di nulla più avere a pretendere nei confronti del Comune di Treviso in relazione ai fatti indicati in Premesse e si impegna a rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio pendente avanti al Tribunale di Treviso (RG. n. 5184/2020) di cui al punto *sub c)* delle Premesse.

4. (Inefficacia e/o risoluzione della Transazione)

4.1. Nel caso in cui il Comune di Treviso non paghi puntualmente ed integralmente l'importo di cui all'art. 2.2., sarà facoltà della Banca dichiarare il Comune di Treviso decaduto dal beneficio del termine e/o dichiarare la Transazione risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

4.2. Resta inteso che entrambe le Parti anettono importanza determinante al flusso di pagamenti indicato nella Transazione, valutato fin da ora come essenziale nella dinamica del rapporto e nelle reciproche concessioni che hanno portato al perfezionamento della Transazione stessa. Conseguentemente, in ipotesi di ritardato e/o mancato pagamento dell'importo di cui all'art. 2.2. e indipendentemente dagli importi eventualmente già corrisposti in attuazione dello stesso, il Comune di Treviso rinuncia fin da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'esercizio della clausola risolutiva espressa sopra indicata, concretizzando sia l'eventuale ritardo che l'eventuale inadempimento patologiche contrarie e in violazione del principio di buona fede.

5. (Miscellanea)

5.1. Le spese di registrazione della Transazione necessarie in caso d'uso, nonché ogni altro onere connesso e/o conseguente a tale registrazione, saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, avrà dato corso alla necessità d'uso, fermo restando ogni altro rimedio di legge e contrattuale.

5.2. La presente Transazione ha costituito oggetto di ampia negoziazione tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

5.3. La Transazione non ha efficacia novativa.

5.4. Il presente atto viene sottoscritto mediante scambio di corrispondenza fra le Parti.

5.5. Qualunque aggiunta o modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto, restando espressamente esclusa la prova per testimoni di clausole, accordi o pattuizioni non sanciti nella Transazione.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto in segno di formale accettazione.

Consta quest'atto di numero 5 fogli interi e parte del seguente.

Per il Comune di Treviso: Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti

Dott. Gaspare Corocher

Per Banca Farmafactoring S.p.A.: